

**REGOLAMENTO (CE) N. 740/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2004**

che modifica il regolamento (CE) n. 141/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 *duodecies* del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, prevede la concessione di un aiuto temporaneo per gli agricoltori a tempo pieno di Malta. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità maltesi, è opportuno fissare, nel quadro del regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione⁽²⁾, i massimali per i tre tipi di versamenti previsti.
- (2) L'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafi 2 *bis* e 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999, prevede deroghe relative a talune disposizioni della misura concernente il rispetto delle norme di cui agli articoli 21 *bis*, 21 *ter* e 21 *quater* del regolamento in questione. È opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali deroghe.
- (3) È inoltre opportuno conformare l'elenco delle misure di sviluppo rurale di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004 a quella di cui al punto 8 dell'allegato II del progetto di regolamento della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
- (4) La tabella finanziaria di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004 prevede peraltro l'indicazione delle spese per «altre azioni». È opportuno indicare il tipo di azioni che rientrano in tale voce.

(5) L'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1257/1999, prevede che la classificazione delle zone a rischio di incendio boschivo siano presentate nel quadro del piano di sviluppo rurale. L'allegato III del regolamento (CE) n. 141/2004 dovrebbe essere opportunamente integrato.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 141/2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 141/2004 è modificato come segue:

1) Al capo III è inserito il seguente articolo 5 bis:

«*Articolo 5 bis*

Agricoltori a tempo pieno a Malta

L'importo dei versamenti previsti all'articolo 33 *duodecies*, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non supera gli importi massimi annui per azienda e unità di lavoro annua indicati all'allegato I, lettera A.»

2) Il capo IV è sostituito dal seguente:

«CAPO IV

DEROGHE APPLICABILI AI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 5 ter

Applicazione di norme vincolanti

1. I costi degli investimenti necessari per permettere il rispetto di una norma, di cui all'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999, sono fissati dall'autorità pubblica competente in forma di listini. I listini sono definiti sulla base di criteri oggettivi che permettano di precisare il costo delle singole attività, adattate alle specifiche condizioni locali, evitando ogni sovracompensazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

2. Un agricoltore che beneficia di un sostegno a titolo dell'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 2 *ter* del regolamento (CE) n. 1257/1999, per conformarsi a una norma già obbligatoria, può fruire delle indennità compensative e al sostegno agroambientale, di cui rispettivamente ai capi V e VI del titolo II del regolamento in questione durante il periodo dell'investimento, fatto salvo il rispetto delle altre condizioni per la concessione di tale sostegno e purché l'agricoltore si sia conformato alla norma pertinente alla fine del periodo dell'investimento.

Articolo 6

Misure agroambientali

L'importo annuo massimo per ettaro per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco a Malta di cui all'articolo 33 *quindecies*, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 è indicato nell'allegato I, lettera B.

Articolo 7

Associazioni di produttori a Malta

1. Possono beneficiare dell'aiuto minimo di cui all'articolo 33 *quinquies*, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 soltanto le associazioni di produttori che riuniscono una percentuale minima di produttori del settore e che rappresentano una percentuale minima della produzione del settore.

2. L'importo minimo di tale aiuto, calcolato in funzione dei costi minimi necessari alla costituzione di una piccola associazione di produttori, è indicato nell'allegato I, lettera C.»

3) Al capo V è inserito il seguente articolo 9 *bis*:

«Articolo 9 *bis*

Domanda e controlli relativi alla misura Applicazione di norme vincolanti

Per quanto riguarda il sostegno a titolo dell'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il controllo delle domande di adesione al regime, previsto dall'articolo 59 del regolamento (CE) n. 445/2002 (o 67 del nuovo regolamento), deve consentire di verificare se l'investimento è necessario per conformarsi alla norma in questione. Qualora la domanda di adesione al regime comporti un aiuto di importo superiore a 10 000 EUR per anno, il controllo di tale domanda deve prevedere un'ispezione in loco.

Il controllo delle domande di pagamento, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 445/2002 (o 67 del nuovo regolamento) in relazione al sostegno di cui al primo comma del presente articolo, deve consentire di verificare che l'investimento è stato effettivamente realizzato. Qualora la domanda di pagamento comporti un aiuto di importo superiore a 10 000 EUR per anno, il controllo di tale domanda deve prevedere un'ispezione in loco.»

- 4) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
- 5) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
- 6) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Tabella degli importi delle misure specifiche per Malta

A. Importi massimi di cui all'articolo 5 bis:

Oggetto	EUR	
Aiuti agli agricoltori a tempo pieno		
Per le superfici irrigue	766	Per ettaro
Per le superfici non irrigue	213	Per ettaro
Per le aziende di allevamento	67	Per unità di bestiame adulto
Importo massimo erogabile per azienda di allevamento	14 500	Per unità di lavoro annua

B. Importo massimo di cui all'articolo 6:

Oggetto	EUR	
Importo massimo erogabile per la conservazione e la manutenzione dei muri a secco	2 000	Per ettaro

C. Importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

Oggetto	EUR	
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori	63 000	Primo anno
	63 000	Secondo anno
	63 000	Terzo anno
	60 000	Quarto anno
	50 000	Quinto anno»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Programmazione annuale (contributo UE in milioni di euro)

	2004	2005	2006
Totale piano			

Tabella finanziaria generale indicativa: programmi di sviluppo rurale

(in milioni di euro)

	Periodo di programmazione 2004-2006		
	Spesa pubblica (¹)	Partecipazione UE (²)	Partecipazione privata (³)
Priorità A			
Misura A1 (ad esempio misure agroambientali e benessere degli animali)			
Misura A1: progetti approvati a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 (⁴)			
Misura A2 ...			
... Misura An			
Totale A			
Priorità B			
Misura B1 (ad esempio prepensionamento)			
Misura B2 ...			
... Misura Bn			
Totale B			
Priorità C			
Misura C1 (ad esempio associazioni di produttori)			
Misura C1: progetti approvati a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 (⁴)			
Misura C2			
... Misura Cn			
Totale C			
Priorità N			
Misura N1 (ad esempio imboschimento)			
Misura N1 : progetti approvati a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 (⁴)			
Misura N2 ...			
... Misura Nn			
Totale N			
Altre azioni (⁵)			
Assistenza tecnica			
Valutazione			
Totale altre azioni			
Totale piano — (P) (⁶)			

(¹) Colonna riservata alle spese previste (in termini di spesa pubblica), riportate a titolo indicativo.

(²) Colonna riservata al contributo comunitario previsto per ciascuna misura. Il contributo comunitario relativo alle spese da sostenere è calcolato in base ai tassi e alle modalità stabiliti nel programma per ciascuna misura. La partecipazione comunitaria può essere calcolata in rapporto alla spesa pubblica ammissibile (colonna 2/colonna 1) ovvero in rapporto al costo totale ammissibile [colonna 2/(colonna 1 + colonna 3)].

(³) Colonna riservata alle spese previste (in termini di partecipazione del settore privato) riportate a titolo indicativo, ove tale partecipazione sia prevista dalla misura in oggetto.

(⁴) Spese programmate in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5, dell'atto di adesione del 2003.

(⁵) Spese programmate in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 5 dell'atto di adesione del 2003 relativamente ad azioni per le quali non esiste misura corrispondente nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(⁶) La base di calcolo è costituita dalla tabella di pianificazione finanziaria allegata alla decisione della Commissione che approva il documento di programmazione, quale da ultimo modificata.

Se la stessa misura figura nell'ambito di più priorità, lo Stato membro presenta, ai fini della gestione finanziaria, una tabella aggiuntiva in cui sono indicate tutte le spese relative a tale misura. La tabella aggiuntiva deve seguire la stessa struttura della tabella di cui sopra e rispettare lo stesso ordine dell'elenco di seguito riportato.

Le misure sono definite come segue:

- a) investimenti nelle aziende agricole;
- b) insediamento dei giovani agricoltori;
- c) formazione;
- d) prepensionamento;
- e) zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;
- f) misure agroambientali e benessere degli animali;
- g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
- h) imboschimento delle superfici agricole;
- i) altre misure forestali;
- j) miglioramento fondiario;
- k) ricomposizione fondiaria;
- l) avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, avviamento e fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricola;
- m) commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compreso l'avviamento di servizi di qualità;
- n) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
- o) rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale;
- p) diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
- q) gestione delle risorse idriche in agricoltura;
- r) sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura;
- s) incentivazione di attività turistiche e artigianali;
- t) tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali;
- u) ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;
- v) ingegneria finanziaria;
- x) applicazione di norme vincolanti;
- y) utilizzo di servizi di consulenza agricola;
- z) partecipazione a programmi per la qualità dei prodotti alimentari;
- aa) promozione di prodotti di qualità;
- ab) aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione;
- ac) associazioni di produttori;
- ad) assistenza tecnica;
- ae) complementi ai pagamenti diretti;
- af) complementi agli aiuti di Stato a Malta;
- ag) agricoltori a tempo pieno a Malta.

Le misure di cui alle lettere da j) a v) possono essere definite come un'unica misura: j) promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali».

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (CE) n. 141/2004 è modificato come segue:

1) Alla sezione 2, è aggiunto il punto II seguente:

«II. *Agricoltori a tempo pieno a Malta*

A. Caratteristiche principali:

— nessuna.

B. Altri elementi:

— definizione di agricoltore a tempo pieno.»

2) La sezione 3 è sostituita dal testo seguente:

«3. **Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri**

I. *Applicazione di norme vincolanti*

A. Caratteristiche principali:

— elenco delle norme per le quali sono presi in considerazione i costi di investimento e descrizione degli investimenti necessari.

B. Altri elementi:

— listini dei costi di investimento per norma ammissibile con i dettagli dei calcoli che giustificano tali listini,

— durata del o dei periodi di investimento per norma ammissibile e giustificazione della scelta,

— disposizioni che consentano di garantire che gli investimenti sostenuti nel quadro della misura "Applicazione di norme vincolanti" siano esclusi dal sostegno ai sensi del capo I del titolo II del regolamento (CE) n. 1257/1999,

— a complemento del punto 12 2) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002 (o del nuovo regolamento), indicazioni sull'attuazione dell'articolo 9 bis del presente regolamento.

II. *Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli*

A. Caratteristiche principali:

— nessuna.

B. Altri elementi:

— elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio a norma dell'articolo 33 *quaterdecies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

III. *Silvicoltura*

A. Caratteristiche principali:

— nessuna.

B. Altri elementi:

— classificazione del territorio per grado di rischio di incendio boschivo.»
